

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE (ATTUAZIONE D.M. 4 MARZO 1987, N.145)

(Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 30.06.2021)

Art. 1 - Disposizioni generali

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 04/03/1987 n. 145, disciplina le dotazioni delle armi ed individua i servizi prestati con armi dagli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, in conformità delle disposizioni dettate dalla Legge 7.3.1986, n. 65 e dalla Legge Regionale 13 Gennaio 2005, n. 1, fatte salve le disposizioni normative vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia ed impiego delle armi e delle munizioni.

La dotazione ed il porto dell'arma, senza licenza, sono consentiti esclusivamente agli appartenenti alla Polizia Locale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, ai sensi del quinto comma dell'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65.

L'armamento in dotazione al personale di cui al comma precedente è adeguato e proporzionato all'esigenza di difesa personale, in relazione ai servizi prestati, di cui al successivo art. 11.

Art. 2 - Tipologia delle armi in dotazione.

L'arma in dotazione agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale che abbiano la qualifica di agente di pubblica sicurezza è la pistola semiautomatica calibro 9x21, ovvero altra arma, in caso di sopraggiunte innovazioni tecnologiche, sia per il personale maschile che per il personale femminile, scelta tra quelle già iscritte nel catalogo nazionale di cui all'abrogato art. 7 della L. 18.04.1974 n. 110 ovvero tra quelle che abbiano superato la verifica di cui all'art. 23, comma 12-sexiesdecies del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, così come convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modificazioni.

Il Corpo può essere dotato di sciabole per i soli servizi d'onore e rappresentanza in occasione di feste o funzioni pubbliche.

Art. 3 - Numero delle armi in dotazione

Il numero complessivo delle armi con il relativo munizionamento, in dotazione al Corpo di Polizia Locale, equivale al numero degli appartenenti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, maggiorato di un numero pari al 5% degli stessi, o almeno di un'arma, quale dotazione di riserva, salvo i momentanei depositi dovuti a pensionamenti, ritiri cautelari o per gli altri casi di ritiro dell'arma previsti dalla vigente normativa.

Il Sindaco con suo provvedimento fissa il numero complessivo delle armi in dotazione al Corpo di Polizia Locale.

Il provvedimento del Sindaco che fissa o che modifica il numero complessivo delle armi è comunicato al Prefetto.

Il Comandante del Corpo denuncia all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell'art. 38 del T.U delle leggi di pubblica sicurezza, le armi acquistate.

Art. 4 - Assegnazione dell'arma

Ai sensi dell'art. 6 c. 1 lett. a) del D.M. 4 marzo 1987, n. 145 e successive modificazioni, l'arma è assegnata in via continuativa agli appartenenti al Corpo di Polizia locale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza e che abbiano superato il corso di addestramento al tiro e maneggio armi.

L'assegnazione dell'arma in via continuativa è disposta con provvedimento del Sindaco per un periodo di cinque (5) anni e lo stesso provvede annualmente alla sua revisione, previo accertamento del superamento di un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno.

I provvedimenti sono comunicati al Prefetto.

Del provvedimento di assegnazione dell'arma in via continuativa è fatta menzione nel tesserino di identificazione dell'addetto, che è tenuto a portare sempre con sé, con specifica evidenziazione anche della matricola dell'arma assegnata.

Il Personale di Polizia Municipale in servizio all'entrata in vigore del presente Regolamento, può, entro 30 giorni da tale termine, fare richiesta di essere esonerato dal porto dell'arma, in base ai principi sanciti dalla Legge 15.12.1972, n. 772.

Il personale nominato dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento, può fare la richiesta di cui al precedente comma, entro 30 giorni dall'assunzione in servizio.

Art. 5 - Prelevamento e versamento dell'arma

L'arma è prelevata presso l'armeria di riferimento, consegnata corredata di un caricatore di riserva, del numero di munizioni prescritte e di ogni altro accessorio.

L'arma ed il relativo munizionamento devono essere immediatamente riconsegnate nella medesima armeria quando:

- sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute comunque a mancare le condizioni che ne determinarono l'assegnazione;
- viene meno la qualità di agente di pubblica sicurezza;
- all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio;
- all'atto del cambiamento di profilo professionale;
- tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dall'amministrazione o dal prefetto.

Il Comandante, può procedere al ritiro cautelare dell'arma, oltre al munizionamento in dotazione all'assegnatario quando:

- l'assegnatario non abbia superato il corso di tiro annuale o le ulteriori lezioni suppletive di esercitazione al tiro e maneggio delle armi da fuoco;
- siano accaduti fatti o l'assegnatario abbia tenuto comportamenti o siano in atto situazioni tali che rendano ragionevole ed opportuno il ritiro dell'arma per la sicurezza dello stesso e/o di terze persone;

Il provvedimento di revoca dell'assegnazione dell'arma a seguito di una delle fattispecie di cui ai commi precedenti è comunicato al Prefetto.

Il prelevamento dell'arma e del relativo munizionamento, come pure la riconsegna della stessa, è effettuato previa redazione di appositi verbali e annotazione sui relativi registri.

Art. 6 - Porto dell'arma

L'assegnazione dell'arma consente il porto della medesima, senza licenza, anche fuori dell'orario di servizio nel territorio comunale, nonché nei casi di operazioni esterne di polizia, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, anche al di fuori del territorio dell'ente di appartenenza esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza. È consentito il porto dal luogo di servizio al domicilio, anche qualora quest'ultimo si trovi fuori dal comune di appartenenza, e viceversa.

I servizi di collegamento e di rappresentanza espliciti fuori dal territorio del comune di appartenenza sono svolti di massima senza armi; tuttavia agli addetti alla Polizia Locale cui l'arma è assegnata in via continuativa è consentito il porto della medesima nei comuni in cui svolgono compiti di collegamento.

Gli appartenenti al Corpo della Polizia Locale in servizio di rappresentanza o partecipanti a cerimonie esplicitate fuori dal territorio di appartenenza sono autorizzati al porto della sciabola.

I servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali sono effettuati, di massima, senza armi.

Tuttavia il Sindaco del comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto, può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4, della legge 7 marzo 1986, n.65, che un contingente del personale inviato per soccorso o in supporto sia composto da addetti in possesso delle qualità di agente di pubblica sicurezza, il quale effettui il servizio stesso in uniforme e munito di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio, ai fini della sicurezza personale.

Il Sindaco dà comunicazione, al Prefetto di Roma ed a quello competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, dei contingenti tenuti a prestare servizio con armi fuori dal territorio dell'ente di appartenenza, del tipo di servizio per il quale saranno impiegati e della presumibile durata della missione.

Art. 7 - Modalità di porto dell'arma

Gli appartenenti al Corpo della Polizia Locale che esplicano il servizio muniti dell'arma di dotazione indossando l'uniforme, portano l'arma nella fondina esterna, con caricatore pieno ed innestato nel fusto e senza colpo in canna.

Il porto viene completato da un altro caricatore pieno (di riserva) alloggiato nell'apposito astuccio porta caricatore ed assicurato al cinturone di servizio, normalmente in posizione opposta a quella dove trova posizionamento l'arma, o in base alle disposizioni che saranno impartite dal Comandante.

Nei casi in cui gli appartenenti alla Polizia Locale siano autorizzati a prestare servizio in abiti borghesi, nonché fuori servizio, l'arma è portata indosso in modo non visibile.

È tassativamente vietato agli appartenenti al Corpo alterare l'armamento e il munizionamento in dotazione, o portare in servizio armi e munizionamento diversi da quelli assegnati.

Ferme restando le disposizioni di legge che ne regolano in generale l'utilizzo e l'impiego, le armi in dotazione vengono portate ed impiegate secondo precise modalità stabilite dal Comandante e illustrate nell'ambito dei programmi di formazione.

Art. 8 – Tenuta e custodia delle armi

Tenuto conto che il numero delle armi da custodire non è superiore a quindici e le munizioni non superiori a duemila cartucce, non è necessaria l'istituzione dell'armeria ai sensi dell'art. 12 c. 4 del Decreto ministeriale 4 marzo 1987, n. 145 e le funzioni di consegnatario sono svolte dal Comandante.

In caso di impedimento della persona incaricata, al fine di consentire la continuità del servizio, le funzioni di consegnatario saranno svolte da altri appartenenti al Corpo di Polizia Locale, all'uopo incaricati e formalmente designati con apposito provvedimento di nomina dal Comandante.

Al personale assegnatario dell'arma in via continuativa è consentita la detenzione dell'arma presso la propria abitazione.

L'arma assegnata deve essere custodita diligentemente dall'assegnatario, in ottemperanza alle leggi e ai regolamenti in materia, nonché alle disposizioni emanate dal Comandante, e non può essere ceduta o prestata ad altri a nessun titolo.

Le armi non assegnate e quelle di riserva in dotazione alla Polizia Locale saranno conservate, prive di fondina e munizioni, in apposito armadio metallico corazzato, chiuso a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte, collocato all'interno degli uffici del Comando e sono assegnate, ritirate e controllate osservando gli articoli 15, 16, 17 del D.M. 4 marzo 1987, n. 145.

Le munizioni e la fondina saranno conservate in armadio distinto da quello delle armi, di uguali caratteristiche.

Le sciabole se non assegnate in via continuativa sono custodite in luogo sicuro e chiuso a chiave all'interno degli uffici del Comando.

Art. 9 - Doveri dell'assegnatario

L'appartenente al Corpo della Polizia Locale al quale è assegnata l'arma in via continuativa deve:

- a) verificare, al momento della consegna, la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate, segnalando immediatamente al Comandante eventuali anomalie;
- b) custodire diligentemente l'arma assegnata e curarne altrettanto diligentemente la manutenzione e la pulizia;
- c) segnalare immediatamente al Comandante ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma assegnata;
- d) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
- e) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro programmate;
- f) sporgere immediata denuncia all'Autorità Giudiziaria, nei modi di rito, in caso di smarrimento o di furto dell'arma, di parti di essa e/o delle munizioni dandone contestuale avviso al Comandante;

L'appartenente al Corpo della Polizia Locale al quale è assegnata l'arma in via continuativa altresì deve:

- a) astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma sia tra colleghi che con estranei al Corpo;
- b) mantenere l'arma priva di proiettile nella camera di scoppio fintanto la situazione operativa non lo richieda evitando di tenere armi cariche negli uffici, tranne che durante i servizi notturni o esposti al pubblico, e comunque sempre, obbligatoriamente, con la sicura dell'arma inserita;
- c) nella propria abitazione, riporre l'arma in luogo sicuro e chiuso a chiave (preferibilmente all'interno di una cassaforte a muro o di un armadio blindato), comunque fuori dalla portata di qualsiasi persona e, in particolare, dei minori, degli incapaci e dei tossicodipendenti;
- d) non abbandonare, per qualsiasi ragione, l'arma all'interno dei veicoli, anche se chiusi a chiave e allarmati;
- e) astenersi dal depositare, anche per un breve momento, l'arma all'interno dell'armadietto dello spogliatoio;
- f) attenersi, nel maneggio delle armi ed in particolare in caso di rimozione del proiettile dalla camera di scoppio, sempre a criteri di massima prudenza;
- g) astenersi dal tenere l'arma assegnata in borse, borselli o contenitori simili; è però consentito al personale autorizzato ad operare in abito civile di occultare l'arma all'interno di un marsupio con apposita fondina da portare costantemente allacciato.

Oltre che reato per le fattispecie previste dalle norme di legge, la violazione dei doveri indicati ai precedenti commi 1 e 2, costituisce in ogni caso illecito disciplinare a carico del consegnatario dell'arma.

Art. 10 - Doveri del consegnatario delle armi

Il consegnatario delle armi e delle munizioni cura con la massima diligenza:

- a) la custodia delle armi di scorta e di quelle non assegnate, la conservazione delle stesse e delle munizioni contenute nelle apposite casseforti, dei registri e della documentazione, delle chiavi;
- b) l'effettuazione dei controlli periodici;
- c) la tenuta dei registri e della documentazione;
- d) la scrupolosa osservanza propria ed altrui delle operazioni connesse al maneggio delle armi e delle munizioni.

Art. 11 - Servizi da espletarsi con armi

In considerazione della particolarità dei servizi da espletarsi da parte degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, tutti gli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, devono prestare in via continuativa servizio armato.

I servizi per i quali gli addetti, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, portano senza licenza le armi, sono:

- a) tutti i servizi esterni in qualsiasi modo effettuati, sia in divisa sia in abiti borghesi;
- b) servizi di vigilanza e protezione della Casa Comunale e delle sedi degli Uffici del Comando e degli altri immobili comunali;
- c) servizi notturni;
- d) servizi di pronto intervento;
- e) servizi di scorta;
- f) servizi di ordine pubblico regolati da ordinanza del Questore.

Il personale appartenente al Corpo di Polizia Locale che espleta servizio interno è tenuto a custodire l'arma in dotazione in piena ed immediata disponibilità, onde poter svolgere, debitamente armato, eventuali servizi esterni o compiti di supporto ad essi.

Il personale privo di qualifica di agente di pubblica sicurezza, perché ancora non conseguita o perché sospesa o revocata, o quello a cui sia stata ritirata l'arma per qualsiasi ragione o non sia stata assegnata, può svolgere, ad eccezione di quelle strettamente di pubblica sicurezza, qualsiasi funzione attribuita alla competenza della Polizia Locale dall'ordinamento vigente.

Art. 13 - Sostituzione delle munizioni

Le munizioni assegnate in via continuativa agli addetti di Polizia Locale devono essere sostituite obbligatoriamente ogni qualvolta si effettuano le esercitazioni di tiro annuali, sostituendole con le nuove munizioni, e comunque ogni qualvolta presentino anomalie o siano sottoposte ad immersione, al gelo o a particolari fonti di calore.

Art. 14 - Addestramento

Gli appartenenti al Corpo della Polizia Locale, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con le armi comuni da sparo.

Qualora il poligono di tiro a segno si trovi in comune diverso da quello in cui prestano servizio gli addetti alla Polizia Locale, purché muniti di tesserino di riconoscimento e comandati ad effettuare esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, nei soli giorni stabiliti, fuori del comune di appartenenza fino alla sede del poligono e viceversa.

L'autorizzazione deve essere sempre portata al seguito nel tragitto più breve da e per il raggiungimento della sede del corso o del poligono designato per l'esercitazione.

Il Comandante comunica con almeno 7 giorni di anticipo al Prefetto la data dell'esercitazione nonché l'elenco nominativo degli appartenenti al Corpo della Polizia Locale che vi prendono parte.

Il Sindaco può disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro per tutto o parte del personale ovvero per quelli fra essi che svolgono particolari servizi.

Le spese per l'addestramento obbligatorio al tiro sono a carico del bilancio dell'Amministrazione Comunale.

Art. 15 - Norme integrative

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme della Legge quadro 07/03/1986 n. 65, del D.M. 04/03/1987 n. 145, nonché del T.U.L.P.S. e correlato Regolamento d'esecuzione (approvati rispettivamente con R.D. 18/06/1931 N. 773 e con R.D. 06/05/1940 n. 635), ed ogni altra disposizione vigente in materia.

Le norme regolamentari comunali in contrasto con il presente regolamento debbono intendersi abrogate.

Art. 16 - Comunicazioni

Il presente regolamento è comunicato al Prefetto in ottemperanza al disposto dell'articolo 2 del D. M. 04/03/1987 n. 145.